



COMUNE DI NAPOLI
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 12 novembre 2014
ORDINE DEL GIORNO / MOZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
relativo alla proposta di delibera consiliare n. 32 del 16.11.2012
di nuovo regolamento del Consiglio Comunale – interpretazione autentica dell'art. 37
dello Statuto del Comune di Napoli

Ai sensi dell'art. 42 del TUEL e dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale in relazione alla delibera di approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione 2014

Premesso che

1) Con l'atto consiliare indicato in epigrafe si propone di riformare il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale mediante l'adeguamento al mutato quadro normativo introdotto dal TUEL e dal vigente Statuto del Comune di Napoli;

2) la nuova proposta regolamentare è volta altresì a facilitare la composizione dei gruppi consiliare evitando sprechi di risorse;

3) occorre dare attenzione all'opinione pubblica che da mesi viene sollecitata, anche dai giornali, sul fatto che nel consiglio comunale di Napoli vi è un proliferare di gruppi consiliari che non rispecchiano il risultato elettorale con spreco di fondi economici, di personale e strutture, operando una sana spending review, salvaguardando, però, la rappresentazione del risultato elettorale e, quindi, i gruppi consiliari che si sono costituiti in virtù di liste che sono state premiate dagli elettori o che hanno una rappresentanza parlamentare;

4) la proposta di regolamento del consiglio comunale all'art. 7, per la nuova costituzione di gruppi consiliari, in linea con lo spirito sopra enunciato, dispone che per i gruppi consiliari neocostituiti, in caso di riduzione dei consiglieri, al di sotto del numero minimo di 3, si sciogliono automaticamente;

5) il risultato di cui al punto 4) che precede non contrasta con l'interpretazione dell'art. 37 dello Statuto del Comune di Napoli a mente del quale: “**1. Nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente, ciascun Consigliere dichiara a quale gruppo intenda appartenere. 2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente, fatto salvo il diritto di costituire gruppo per gli eletti o l'eletto di una lista che abbia regolare rappresentanza nel Parlamento della Repubblica, attraverso la costituzione di un gruppo parlamentare. Sono fatti salvi i diritti quesiti. 3. Ove non intervenga la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, ovvero non sia raggiunto il numero minimo stabilito dal comma precedente, il Consigliere è iscritto d'ufficio al gruppo misto**”. Difatti, essendo tale norma relativa al momento della costituzione dei gruppi consiliari, i diritti quesiti non possono che essere accordati a quei gruppi che nascono per effetto del risultato elettorale, di guisa che, ogni successiva costituzione dei gruppi consiliari, in caso di riduzione dei componenti al di sotto della soglia minima di 3 consiglieri, deve determinare lo scioglimento del gruppo stesso e ciò in linea con quanto già dispone l'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale in virtù del quale: “**Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri**” di guisa che la interpretazione più corretta dell'art. 37 dello Statuto è proprio quella di accordare i diritti quesiti solo ed esclusivamente ai gruppi costituiti all'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale quale espressione del risultato elettorale;

6) fino ad oggi, nel consiglio Comunale di Napoli, l'art. 37 dello statuto è stato interpretato estensivamente accordando i diritti quesiti anche ai gruppi neocostituiti provocando così una proliferazioni di gruppi consiliari che, paradossalmente, potrebbero giungere sino a quota 46 su 48 consiglieri che compongono l'assemblea cittadina;



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

7) la interpretazione più corretta, anche con lo spirito riformatore annunciato dalla proposta di nuovo regolamento, ed in linea con la riduzione dei costi ingiustificati della politica, è quella più restrittiva di accordare il beneficio dei diritti quesiti, solo ed esclusivamente, ai gruppi che si formano all'atto dell'insediamento del consiglio comunale, che hanno dignità elettorale e non a quelli neocostituiti quando i loro componenti scendano al di sotto della soglia minima.

Tanto premesso, il Consiglio Comunale

impegna il Sindaco e la Giunta comunale

affinché l'art. 37 dello vigente Statuto del Comune di Napoli, sia interpretato, in linea con l'art. 6 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, e, quindi, dei diritti quesiti siano titolari solo i gruppi che si sono costituiti all'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri